



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SINDACO**

**N. 7 DEL 07-03-2016**

**Ufficio: AREA FINANZ.**

**Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 e segg., legge n. 190/2014)**

L'anno duemilasedici addì sette del mese di marzo, PANEPINTO CARMELO

Visto il preliminare n. 7 del 03-03-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

**IL SINDACO**

Premesso:

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le Società Partecipate delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- che, in particolare, l'art.3, comma 27, dispone che: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;".

- che il Comune di San Giovanni Gemini, in ossequio all'obbligo di cui art. 3, commi 27-29 della richiamata Legge n. 244/2007, con deliberazione consiliare n. 26 del 15/12/2014, cui si rimanda, ha operato una dettagliata disanima delle proprie partecipazioni, disponendo di confermare il mantenimento, ai sensi di quanto stabilito dai commi 27 e ss. della L. 24 dicembre 2007, n. 244, delle attuali partecipazioni nei seguenti organismi: GE.S.A. S.p.A. (Società gestione rifiuti) SMAP (Società per la gestione delle risorse comunitarie) GAL Platani Quisquina, PIST Monti Sicani e Valle del Platani ed ha attestato che gli stessi producono servizi di interesse generale ed hanno come obiettivo esclusivo lo svolgimento di attività strettamente necessarie al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;

Atteso che il quadro normativo che disciplina le partecipazioni pubbliche, ha continuato ad evolversi nel senso di una diminuzione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche;

Visto, in tal senso, il c.d. "Piano Cottarelli", ovvero il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000;

Riscontrato che, successivamente il Legislatore ha emanato la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la quale ha imposto agli enti locali l'avvio un " processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Visto, in particolare, il comma 611 di tale disposizione legislativa, il quale, allo scopo di assicurare il " coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato " , dispone che gli enti locali debbano avviare un " processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Atteso che tale processo di razionalizzazione debba peraltro tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni in ordine alla impossibilità di detenere partecipazioni in società "...non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali..."

Rimarcato che lo stesso comma 611 della Legge n. 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il " processo di razionalizzazione", ovvero:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Accertato che:

- il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo sia allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “ decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell' accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013);

Visto il Piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione predisposta dal Dirigente del Settore Finanziario, allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale già operativo per gli aspetti tecnici in quanto precedentemente predisposto;

Ritenuto di approvare tale elaborato dando atto che per gli eventuali conseguenti atti esecutivi che andranno ad incidere sulla situazione patrimoniale dell'ente, dovrà essere poi sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DISPONE**

1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che allega sub A) al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla sezione Regionale della Corte dei Conti e sia pubblicato nel sito internet della Amministrazione.

F.to PANEPINTO CARMELO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 220 per 15 giorni  
consecutivi dal 07-03-2016 al 22-03-2016

**Lì 23-03-2016**

IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE